



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"IBL BANCA S.p.A. 27/11/2014 – 27/11/2019 T.F. *Subordinate Tier II*"

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via di Campo Marzio, 46 - 00186 ROMA

Società per Azioni dal 1927

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI 03263.1 - CAB 03200 3

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263.1

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 42.500.000

Riserve al 30/6/2014: Euro 45.205.578,11

C.F. 00452550585 - Partita IVA 00897081006 - C.C.I.A.A. Roma 43658 - www.iblbanca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CODICE ISIN IT0005066706

Le Obbligazioni, come di seguito definite, costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte 2, Titolo I, Capo 4, articoli 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CRR), e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo la preventiva soddisfazione di tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Il presente regolamento è esente dall'approvazione della Consob ai sensi del comma 1, lettera d), articolo 34ter, Sezione I, Capo V del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1 – Importo nominale dell'emissione, taglio e titoli

L'Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (l' "**Emittente**"), nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, emette, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 25 settembre 2014, un prestito obbligazionario subordinato denominato "IBL Banca S.p.A. 27/11/2014 – 27/11/2019 TF *subordinate Tier II*" (il "**Prestito Obbligazionario**"), per un importo nominale complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), suddiviso in n. 20.000 (ventimila) obbligazioni dal valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna (le "**Obbligazioni**"). Le Obbligazioni sono emesse al portatore.

L'Emittente considererà il portatore dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni come legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione dei relativi interessi; l'Emittente non avrà quindi nessun obbligo di compiere alcuna indagine sulla legittimità del possesso.

Alla data di emissione, le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto congiunto Consob/Banca d'Italia del 24 dicembre 2010, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà gestito in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ed i titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 21 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Articolo 2 – Data e Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni verranno emesse in data 27 novembre 2014 (la "**Data di Emissione**") ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna Obbligazione.

Il taglio minimo di ciascuna Obbligazione è di Euro 1.000,00.

Articolo 3 – Data di Godimento e Data di Regolamento

Le Obbligazioni hanno godimento a decorrere dal 27 novembre 2014 (la "**Data di Godimento**").

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà il 27 novembre 2014 (la "**Data di Regolamento**").

Articolo 4 - Collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione dal 3 novembre 2014 al 21 novembre 2014 presso le filiali dell'Emittente, fino al raggiungimento dell'ammontare massimo di cui all'articolo 1.

Il collocamento prevede un importo minimo di sottoscrizione pari a Euro 100.000,00 e successivi multipli di Euro 1.000,00.

Articolo 5 – Durata

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla Data di Emissione sino al 27 novembre 2019 (la “**Data di Scadenza**”).

Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un giorno in cui il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer*) è operativo (ciascuno, un “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 6 – Interessi

Le Obbligazioni corrispondono interessi, al lordo dell’imposta di cui al successivo articolo 9, con decorrenza dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza. Tali interessi saranno pagati con cedole semestrali in via posticipata il 27 maggio e 27 novembre di ogni anno. La prima cedola sarà pagata in via posticipata in data 27 maggio 2015 (ciascuna, una “**Data di Pagamento degli Interessi**”).

Il tasso di interesse di ogni cedola è fisso ed è pari al 3,25% su base annua.

La convenzione di Calcolo è act/360, qualora una Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 7 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in quote fisse pari al 20% dell’importo complessivamente sottoscritto, il 27 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 27 novembre 2015 e fino alla Data di Scadenza.

Il quantitativo globale di titoli che saranno emessi sulla base del presente regolamento è di n. 20.000 Obbligazioni. Conseguentemente, il 27 novembre di ciascun anno a decorrere dal 27 novembre 2015 e fino alla Data di Scadenza verranno rimborsate alla pari n. 4.000 Obbligazioni, per un valore nominale di Euro 4.000.000,00.

Articolo 8 – Rimborso anticipato

L’Emittente si riserva, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la facoltà di rimborsare anticipatamente tutto o parte del Prestito Obbligazionario. Il rimborso anticipato sarà effettuato alla pari ed in corrispondenza di ogni Data di Pagamento degli Interessi, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla chiusura del collocamento.

L’Estinzione Anticipata del Prestito Obbligazionario sarà comunicata agli Obbligazionisti entro 5 giorni lavorativi dalla relativa Data di Pagamento.

Articolo 9 – Regime Fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1/4/1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni - l'imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente (attualmente pari al 26%). Ai redditi diversi è applicabile - nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 21/11/1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni - l'imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente (attualmente pari al 26%).

Sono comunque a carico dei sottoscrittori tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge siano o diventino applicabili alle Obbligazioni e/o i relativi interessi.

Articolo 10 – Termini di prescrizione e decadenza

I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 11 – Status delle Obbligazioni – Clausola di Subordinazione

Le Obbligazioni oggetto del presente regolamento costituiscono "passività subordinate" di tipo Tier II dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte 2, Titolo I, Capo 4, articoli 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito costituito dalle Obbligazioni sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati. Le obbligazioni di pagamento dell'Emittente relative alle Obbligazioni saranno subordinate e soddisfatte in via posticipata rispetto ai diritti dei creditori non subordinati dell'Emittente e in concorso con i creditori dell'Emittente titolari di altre obbligazioni ugualmente subordinate eventualmente emesse (nel caso di liquidazione dell'Emittente o di altre procedure concorsuali).

L'investimento nelle Obbligazioni *Subordinate Tier II* comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure consorziali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che, pertanto, lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito non subordinati. Queste ultime, in caso di default, presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza.

Articolo 12 – Soggetti incaricati del Servizio del Prestito Obbligazionario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. .

Articolo 13 – Mercati e negoziazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente regolamento non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, organizzati né su sistemi multilaterali di negoziazione. L'Emittente, inoltre, non agirà in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente non assume l'onere di controparte, conseguentemente non si impegna al riacquisto di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

L'Emittente si riserva comunque la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni emesse sul mercato Hi-MTF segmento Order Driven, su un altro mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Art. 13 – Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è disciplinato dalla legge italiana.

Nel caso in cui condizioni e/o termini previsti dal presente regolamento sono o dovessero divenire invalidi in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno a essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente regolamento.

Qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, ovvero con il presente regolamento, che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle Obbligazioni, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma. Qualora l'investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 la controversia è devoluta al foro di residenza o di domicilio di quest'ultimo.

Articolo 14 – Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iblbanca.it.

La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Roma, 21 novembre 2014